



13165.20

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

MAGDA CRISTIANO
FRANCESCO TERRUSI
ALBERTO PAZZI
PAOLA VELLA
ROBERTO AMATORE

Presidente
Consigliere - Rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Revocatoria
fallimentare

Ud. 04/02/2020 CC
Cron. 13165
R.G.N. 14068/2015

ORDINANZA

sul ricorso 14068/2015 proposto da:

F.Ili Costanzo S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ortigara n.3, presso lo studio dell'avvocato , i
giusta procura a margine del
ricorso;

-ricorrente -

contro

Italcementi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ,
, che la rappresenta

ord.
7/5
2020

e difende unitamente all'avvocato I , giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 556/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2020 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Rilevato che:

la F.lli Costanzo s.p.a. in amministrazione straordinaria ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della corte d'appello di Catania che ne ha respinto il gravame contro la decisione del tribunale che aveva accolto l'azione revocatoria dei soli pagamenti direttamente da essa effettuati in beneficio di Italcementi s.p.a. nell'anno anteriore alla declaratoria dello stato di insolvenza, e non anche invece di quelli eseguiti su suo ordine dalle società controllate Socomar s.p.a. e Zeutron s.p.a., pure assoggettate a procedura concorsuale; Italcementi ha replicato con controricorso.

Considerato che:

col primo mezzo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censura la sentenza perché Italcementi non aveva mai contestato né la circostanza che le due società avessero eseguito i pagamenti agendo su ordine della capogruppo, né quella per cui esse avessero poi conteggiato gli esborsi a deconto dei loro maggiori debiti verso la ordinante, così rivalendosi nei confronti della stessa prima dell'avvio della procedura concorsuale; si duole che la corte d'appello abbia esaurito la questione ritenendo non assolto l'onere della prova della fruttuosa rivalsa;

col secondo motivo deduce l'omesso esame di fatto decisivo a proposito dell'esito della prova testimoniale che, al riguardo, era stata assunta in appello;

il ricorso è inammissibile;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito (art. 67 legge fall.) è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché alternativamente questi (i) abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito ovvero (ii) abbia pagato con danaro proprio ma abbia altresì esercitato, dopo aver pagato e prima dell'apertura del concorso, l'azione di rivalsa (Cass. n. 9143-07, Cass. n. 8783-12, Cass. n. 6282-16, Cass. n. 24172-17);

nel caso di specie la procedura aveva dedotto l'esistenza di tale seconda situazione;

la corte d'appello ne ha però escluso la ricorrenza per difetto di prova dell'elemento presupposto, vale a dire del fatto che in epoca anteriore all'apertura del concorso le società Socomar e Zeutron avessero esercitato il diritto di rivalsa;

ciò stante, il primo motivo di ricorso, nel prospettare che il fatto si sarebbe dovuto ritenere pacifico perché incontestato, e dunque nel lamentare la mancata applicazione del principio di non contestazione, è assertivo in punto di autosufficienza, non avendo la parte ricorrente riportato le difese svolte dalla controparte a fronte di quanto da essa indicato in citazione;

va ribadito che, ove col ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata pacifica tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza e in quale sede e modo essa sia stata provata o sia stata ritenuta pacifica (v. Cass. n. 24062-17, Cass. n. 15961-07); cosa che nella specie non è stata fatta;

il secondo motivo è in contrasto con l'attuale testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., applicabile nella specie essendo stata la sentenza depositata l'8-4-2014;

è oramai acquisito che la norma citata, nel testo conseguente all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.

134, fa riferimento a un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe (potenzialmente) determinato un esito diverso della controversia; in questa prospettiva resta fermo che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (espressamente Cass. Sez. U n. 8053-14);

invero l'assunto di parte ricorrente è che la corte territoriale avrebbe omesso di considerare ciò che era stato dichiarato da un teste (tale Vittorio Ingrassia), a proposito dell'avvenuta estinzione per compensazione dei crediti di rivalsa delle società nei confronti della capogruppo;

la tesi – esposta previa riproduzione del verbale di udienza di escussione del teste suddetto – si risolve però in un tentativo di critica alla valutazione della prova; ciò in quanto, ove anche si ritenesse la doglianza calibrata non sulla testimonianza in sé ma sul fatto storico ivi narrato, è palese che la corte d'appello non ha mancato di considerare la dichiarazione testimoniale nell'intero suo contenuto; in particolare, facendone espressa menzione, essa ha rilevato che il teste “pur dopo aver esaminato i mastrini di sottoconto esibitigli, non ha potuto precisare nulla di preciso, essendosi limitato a dichiarare che da detto mastrino non è possibile riscontrare restituzioni di somme alla Socomar s.p.a. e soprattutto compensazioni tra le diverse società del gruppo”; ha anzi aggiunto che nessuno dei (due) testi aveva avuto modo di identificare quale fosse il controcredito estinto per compensazione con il credito di rivalsa, e che un eventuale dato in tal senso non era evincibile dall'esame dei mastrini di sottoconto versati in atti, anche in considerazione della loro genericità;

è quindi evidente che nessun omesso esame è ascrivibile all'impugnata sentenza e che l'attuale secondo motivo di ricorso semplicemente si

risolve in un inammissibile tentativo di sovvertire la valutazione della prova, istituzionalmente rimessa al giudice del merito;
le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 10.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese processuali nella percentuale massima di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 4 febbraio 2020.

Il Presidente

